

Studio Legale  
Avv. Mario Chieffallo  
*Patrocinante in Cassazione*  
Viale Olimpico n. 4  
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)  
Tel/Fax 0968.96193  
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI VERONA

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. con istanza di  
notificazione per pubblici proclami**

**PER**

**FRISULLO Teresa**, nata a Ruffano (LE) il 17.11.1968 e residente in Agrigento, Via XXV Aprile snc, C.F.: FRSTRS68S57H632S, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto, qui allegata con atto a parte; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

**-ricorrente-**

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **U.S.R. Lombardia – Ambito Territoriale per la provincia di Bergamo**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Bergamo, Via Pradello n. 12;



tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, con sede in Brescia, Via Santa Caterina n. 6, PEC: ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it

**-resistenti-**

## **E NEI CONFRONTI**

di tutti i docenti iscritti nella prima fascia delle GPS (graduatoria provinciale per le supplenze) e nella seconda fascia delle G.I. (graduatorie di istituto) della provincia di Bergamo per la classe di concorso B012, valida per gli anni scolastici 2020/2022;

**-controinteressati-**

## **OGGETTO**

inserimento della ricorrente nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della Provincia di Bergamo per la classe di concorso B012 "*Laboratori di Scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche*".

^^^^

## **PREMESSO**

- che in data 04.03.2022 la ricorrente depositava, dinanzi al Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro- ricorso (R.G. n. 330/2022) avente ad oggetto il suo inserimento nella prima fascia delle GPS (graduatorie per le supplenze) e nella seconda fascia delle GI (graduatorie di istituto) della Provincia di Bergamo per la classe di concorso B012 "*Laboratori di Scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche*", come da ricorso introduttivo che di seguito interamente si riporta e si trascrive:

## **FATTO**

La ricorrente, sig.ra Frisullo Teresa, è in possesso del Diploma di maturità professionale per Tecnico di Laboratorio Chimico e Biologico, conseguito presso l'Istituto Professionale Industria e Artigianato di Galatina (LE), in data 03.09.1987 (*cfr all. n. 1*), titolo che, ai sensi della normativa vigente, è idoneo all'accesso nella seconda fascia delle G.I. e, conseguentemente, nella prima fascia delle nuove GPS, ma a causa dell'illegittimo sbarramento operato dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020 (*cfr. all. n. 2*) alla ricorrente è stato consentito, previa sua domanda (*cfr.*



all. n. 3), solo l'inserimento nella terza fascia delle G.I. e seconda fascia delle GPS dell'Ambito Territoriale Provinciale di Bergamo per la classe di concorso B012 *“Laboratori di Scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche”*, nella posizione n. 140 (cfr. all. n. 4).

Tutto ciò premesso in fatto, la ricorrente agisce in giudizio per le seguenti ragioni in

#### DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che in ordine alla richiesta di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per costante giurisprudenza di legittimità.

Sul punto la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è *“volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”* (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib. Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823).

La controversa di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì all'inserimento della ricorrente, che è già in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

^^^^

2) Violazione dell'art. 4, comma 5, della Legge 3 maggio 1999 n. 124. Violazione dell'art. 22 D.Lgs. n. 59/2017. Violazione dei DD.MM. 25 maggio 2000 n. 201 e 13 giugno 2007 n. 131. Illegittimità e, conseguente, disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.

Con ordinanza n. 60 del 10.07.2020 rubricata *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* il Ministero dell'Istruzione costituiva, in ciascuna provincia, le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) (art. 3, comma 1), e modificava le -già esistenti e regolamentate- graduatorie di istituto (art. 11).

Invero, l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 va a regolamentare una materia che, per espressa previsione legislativa, è riservata ai decreti ministeriali da adottarsi nel rispetto della procedura prevista dell'art. 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Nello specifico, l'art. 4, comma 5, della legge n. 124/1999 rubricata *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”* recita *“Con proprio decreto da adottare secondo la procedura*



*prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. (...).*” Tant’è che il Ministero, in attuazione dell’art. 4, comma 5, della legge 124/1999, ha già emanato i relativi regolamenti che disciplinano il conferimento delle supplenze: ossia il D.M. 25 maggio 2000 n. 201 e il D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

Nei rispettivi artt. 5, comma 3 dei predetti decreti ministeriali testualmente si legge: *“Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:*

*prima fascia: (...);*

*seconda fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; terza fascia: (...).*”.

In base a queste disposizioni, la ricorrente, che è una docente tecnico-pratico (c.d. ITP), avrebbe accesso -ai sensi della normativa vigente che a breve si indicherà- alla seconda fascia delle G.I. e, di conseguenza, alla prima fascia delle nuove GPS.

Però, il Ministero resistente, con l’ordinanza ministeriale n. 60/2020 va a modificare, illegittimamente, le già regolamentate ed esistenti G.I. configurandone una nuova composizione.

In particolare, l’art. 11 dell’O.M. n. 60/2020 così recita: *“Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia (...); c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia (...).*”.

Tale modifica, che riserva la seconda fascia delle G.I. solo agli aspiranti inseriti nella prima fascia delle GPS, costringe e/o relega -inevitabilmente- la ricorrente alla terza fascia delle G.I..

Palese è l’illegittimità dell’ordinanza ministeriale n. 60/2020, poiché nonostante sia fonte di terzo livello e, quindi, subordinata ai regolamenti ministeriali (nn. 201/2000 e 131/2007) va a modificarli, cambiando, come visto, i requisiti di accesso alle rispettive fasce.

Invero, alla ricorrente spetta il diritto all’inserimento nella seconda fascia delle G.I. e, conseguentemente, alla prima fascia delle GPS, secondo quanto espressamente previsto dai decreti ministeriali nn. 201/2000 e 131/2007 che, per come già detto, all’art. 5 comma 3, rispettivamente prevedono che la *“seconda fascia: comprende gli aspiranti (.....) forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto”*.



Se esaminiamo la normativa vigente si comprende la chiara volontà del legislatore di considerare gli ITP muniti di specifica idoneità a concorso e, di conseguenza, di riconoscere il loro diritto all'inserimento nella seconda fascia delle G.I..

Innanzitutto, dalla lettura dell'art. 4 della Legge n. 124/1999 si evince che in caso di cattedre vacanti si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali (...) e in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, il personale che ha l'idoneità a prendere parte ai concorsi è ammesso nelle graduatorie di circolo e di istituto regolamentate, per l'appunto, dai predetti decreti ministeriali e suddivise, in prima, seconda e terza fascia.

Ancora, l'art. 402 del D.Lgs. n. 297/1994, dispone che ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, (...) è richiesto il possesso (...) della laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore. Tali insegnamenti sono elencati nel D.M. n. 39 del 30.01.1998.

Tale D.M. 39/1998 *“Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica”*, nell'art. 2, rubricato *“Classi di concorso a posti di insegnamento tecnicopratico”* statuisce che *“Le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria sono quelle indicate nella Tabella C, annessa al presente decreto”*.

Detta Tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento tecnico-pratico, nella colonna 3, i titoli di studio validi ai medesimi fini se conseguiti entro un determinato anno scolastico e, nella colonna 4, gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso stesse (...).

Il titolo di studio della ricorrente è compreso nella tabella “C” e rientra, quindi, tra i titoli validi per l'ammissione ai concorsi per gli insegnamenti tecnico-pratici. Nessun dubbio, quindi, riguardo il suo diritto ad accedere nella seconda fascia delle G.I. e, di conseguenza, nella prima fascia delle GPS.

Ma v'è di più.

Il D.P.R. n. 19/2016, all'art. 3 recita *“.....Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla tabella “C” allegata al decreto della pubblica istruzione 30.01.1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla tabella B , allegata al presente regolamento”*. Il citato D.P.R., nel



riferirsi agli insegnanti tecnico-pratici, non parla di abilitazione come per le altre classi di concorso, ma di idoneità all'insegnamento, attribuendo, chiaramente, valore al diploma di maturità, indicando nell'annessa tabella B il diploma di maturità di scuola secondaria superiore quale titolo di accesso.

Anche questa disposizione normativa conferma l'idoneità della ricorrente, quale ITP, ad accedere nella seconda fascia delle G.I..

Solo per completezza argomentativa si desidera citare il Decreto MIUR n. 259 del 9 maggio 2017 che, nell'art. 5, sancisce “ *Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016*”.

Non solo, ma il MIUR, per meglio armonizzare il sistema di reclutamento dei docenti, ha emanato anche la nota MIUR n. 5499 del 19.05.2017 (conoscitiva del D.M. 259/2017) nella quale precisa a chiare lettere che tutti coloro i quali siano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39/98 possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie.

Lapalissiano è che il legislatore ha disciplinato specificatamente la categoria degli ITP riservando loro un trattamento differenziato rispetto l'ordinaria categoria degli insegnanti. Non a caso le classi di concorso sono distinte nella tabella “A” (per gli insegnamenti ordinari) e nella tabella “B” (per gli insegnamenti tecnico-pratici) del DPR n. 19/2016.

Per quanto concerne, invece, le GPS, l'O.M. n. 60/2020, all'art. 3, comma 6, le suddivide in fasce così determinate:

*“a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;*

*b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:*

*i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso (...);*

*ii . per le classi di concorso di cui alla tabella B -(dedicata agli ITP e, quindi, di nostro interesse)- dell'Ordinamento classi di concorso , possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:*

*1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;*



2. *abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;*

3. *precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.*

Suddetta disposizione, a parte l'illegittimità -per come già detto per palese violazione, dell'art. 4, comma 5, della legge n. 124/1999, contrasta con tutta la normativa vigente esaminata, che non richiede per gli ITP nessuna abilitazione, ma parla solo di idoneità a concorso (*cfr. art. 402 del D.Lgs. n. 297/1994*). In osservanza a queste disposizioni normative e in virtù della differenza tra ITP e insegnanti ordinari, -figure che risultano sempre ben distinte nei diversi provvedimenti legislativi- il Ministero non ha mai attivato per loro percorsi abilitanti ordinari.

Né le SSIS (scuole di specializzazione all'insegnamento secondario) -oramai soppresse-, né i TFA (Tirocini Formativi Attivi), oggi sostituiti dai CFU dal D.Lgs. n. 59/2017, sono mai stati attivati per la categoria degli ITP.

Da qui l'illogicità del predetto art. 3, comma 6, lettera a) dell'O.M. n. 60/2020 e la palese violazione dell'art. 402 D.lgs. 297/1994.

Sul punto la giurisprudenza è granitica nel ritenere “(...) *che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all'art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale -per ciascuna classe di concorso- debba prescindersi dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (...) con l'ulteriore corollario che, fino a quel momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consente la partecipazione al concorso anche a prescindere dall'abilitazione*” (*cfr. ordinanza CDS n. 1836/2016 del 18.05.2016; ordinanza CDS n. 4410/2016; sentenza TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 11697/2014 del 21.11.2014; sentenza TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 11078/2013*).

La rilevata illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurocomunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento.

Invero, ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio (*cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.lgs. n. 206 del 2007*); il MIUR, mediante il D.P.R. n. 19 del 2016, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio alla professione di docente nelle rispettive classi di concorso.

Tra l'altro il legislatore nazionale, con l'art. 1, comma 79, della L. n. 107 del 2015 evidenzia la sostanziale irrilevanza della c.d. “*abilitazione all'insegnamento*”, stabilendo che il Dirigente



Scolastico può conferire incarichi anche a docenti che sono sprovvisti del titolo di abilitazione. Ciò conferma che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie che non richiedono l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione (cfr. Trib. Roma, Sez. Lav., sentenza n. 2823/2019 del 22.03.2019; Trib. Siena, Sez. Lav., sentenza n. 119/2020; Trib. La Spezia, Sez. Lav., sentenza n. 35/2020, Trib. Salerno, Sez. Lav., sentenza n. 107/2020; Trib. Parma, Sez. Lav., sentenza n. 46/2020; Trib. Cassino, Sez. Lav. sentenza n. 425/2019).

Si rileva, altresì, il contrasto dell'ordinanza ministeriale 60/2020 con l'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 59/2017, che prevede espressamente fino all'anno 2024/2025 la permanenza della previgente disciplina per la categoria dei docenti ITP.

Nella specie, il D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 59 ha introdotto la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali e proprio l'art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 59/2017, rubricato “*Entrata in vigore*”, così come novellato dalla L. n. 145/2018, recita “*I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso*”.

Alla luce di questa disposizione normativa incomprensibile è l'ordinanza n. 60/2020 che va verso la direzione di escludere la ricorrente -docente tecnico-pratico- dalla prima fascia delle GPS, allorquando deve continuarsi ad applicare per la categoria la vigente normativa che, inequivocabilmente, riconosce il loro diritto, in virtù del titolo posseduto, all'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e, di conseguenza, nella prima fascia delle GPS.

Alla luce della normativa esaminata, del diritto eurocomunitario e dei principi costituzionali di buona fede e correttezza della p.a., si chiede, all'occorrenza, la disapplicazione dell'Ordinanza ministeriale n. 60/2020.

^^^

#### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Lombardia – A.T.P. di Bergamo qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Lombardia – A.T.P. di Bergamo.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento





“*pleno iure*” della ricorrente nella competente fascia delle GPS e delle G.I. sarebbero scavalcate nelle graduatorie e nel punteggio.

Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del grandissimo numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti. Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli Annunzi Legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale sono, invece, costantemente seguiti da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano. Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito dell'U.S.R. Lombardia – Ambito Territoriale per la provincia di Bergamo.

Per le suesposte ragioni, la sig.ra Frisullo Teresa, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

#### CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

#### CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di un titolo idoneo all'insegnamento per l'accesso alla classe di concorso B012 e, per l'effetto, ordinare al MIUR – U.S.R. Lombardia – A.T.P. di Bergamo di inserirla nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alle GPS e alle graduatorie di



istituto del personale docente, per la predetta classe di concorso, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;

- Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

*Salvis iuribus.*

^^^^

- che il Tribunale precedentemente adito fissava l'udienza di discussione al 14.06.2022;

- che si costituiva l'Amministrazione resistente eccependo sia il difetto di giurisdizione che l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo in favore del Tribunale di Verona, alla luce della circostanza che la ricorrente, al momento della proposizione del ricorso, prestava servizio presso l'I.C. "Don L. Milani" di Sommacampagna (VR) come collaboratore scolastico;

- che all'esito dell'udienza del 19.12.2022 il Tribunale di Bergamo accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale e dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Verona ex art. 413, comma 5, c.p.c., poiché la ricorrente, in base alle risultanze degli atti, risultava in servizio presso l'I.C. "Don Milani" di Sommacampagna (VR), condannandola pure al pagamento delle spese di giudizio;

- che la declaratoria di incompetenza non è stata oggetto di regolamento;

- che non sono ancora trascorsi tre mesi dalla comunicazione del provvedimento sull'incompetenza territoriale, e la ricorrente ha interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della Provincia di Bergamo per la classe di concorso B012 "Laboratori di Scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche";

- che, perciò, poiché intende riassumere il processo davanti all'intestato Tribunale, indicato, nella citata ordinanza, quale giudice territorialmente competente, e la cui competenza, in mancanza di regolamento, è rimasta ferma.

^^^^

Ciò premesso, con il presente atto la sig.ra Frisullo Teresa, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, insiste per l'accoglimento della propria domanda per i motivi



indicati nel ricorso depositato innanzi al Tribunale di Bergamo -Sezione Lavoro-, come sopra riproposti, e

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale di Verona, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare l'udienza per la continuazione del processo, con ogni conseguenza di legge, riproponendo le medesime conclusioni, deduzioni e richieste già formulate nel precedente giudizio R.G. n. 330/2022 dinanzi al Tribunale di Bergamo per come sopra enunciate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

Con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

*Salvis iuribus.*

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che all'atto del deposito del ricorso in riassunzione non sarà versato alcun contributo unificato per la presente controversia, di valore indeterminabile, poiché il relativo contributo unificato di € 259,00 deve essere posto a debito, in quanto la ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2021 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. La ricorrente si impegna a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- ordinanza di incompetenza emessa e depositata dal Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.12.2022, nel giudizio R.G. n. 330/2022;

- fascicolo di parte del precedente giudizio R.G. n. 330/2022 depositato dinanzi al Tribunale di Bergamo dichiaratosi incompetente, ossia:

1) diploma di maturità professionale per Tecnico di Laboratorio Chimico e Biologico, conseguito presso l'Istituto Professionale Industria e Artigianato di Galatina (LE), in data 03.09.1987;

2) ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020;

3) domanda inserimento GPS, prot. n. 2238712 del 06.08.2020;



4) estratto “*istanze on-line*” attestante posizione in graduatoria.

S. Mango d'Aquino, addì 07.03.2023

-avv. Mario Chieffallo-

